COMUNE DI CINISI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

21 del 30/03/2023

Oggetto: *Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie di ogni ordine e grado ai sensi dell'art. 1 cc 186-202, L. 197/2022;*

L'anno **duemilaventitré** il giorno **30** del mese di **Marzo** alle Ore 21.00 e seguenti nei locali comunali, a seguito invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/03/2023/2023 prot. n. 9614 ed integrato con nota prot. 9857 del 27/03/2023, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. **Giaimo Michele** nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	Presente	Assente	COGNOME E NOME	Presente	Assente
GIAIMO Michele	x	□	SCRIVANO Girolamo	x	□
BIUNDO Leonardo	x	□	CUCINELLA Salvatore	x	□
CANDIDO Antonina	x	□	MAZZOLA Rosalinda	x	□
LA FATA M. Francesca	x	□	MANZELLA Giuseppe	x	□
CUSUMANO Girolama	x	□	DI MAGGIO Salvina	x	□
ANSELMO Antonino	x	□	ABBATE Vera	x	□
MALTESE Marina	x	□	RANDAZZO Gaetano	x	□
LO CRICCHIO Francesca	x	□	ANANIA Salvatore	x	□

Fra gli assenti risultano i signori:

Con la partecipazione della V. Segretaria Generale, Dott.ssa P. Vitale.

In continuazione di Seduta

Assume la Presidenza il Presidente Michele Giaimo
Sono presenti 16 consiglieri
E' presente, altresì, l'ing. Emanuele Lo Biundo, Responsabile del IV Settore e il dott. Ferrarello, Presidente del collegio dei Revisori.

IL PRESIDENTE

Procede, pertanto, alla trattazione dell'argomento recante ad oggetto "*Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie di ogni ordine e grado ai sensi dell'art. 1 cc 186-202, L. 197/2022*" e sottopone al Consiglio Comunale la proposta del Responsabile del V Settore, acclusa al presente atto.

Espone la proposta la **D.ssa Vitale**, comunica che è stato presentato un emendamento tecnico, che riporta i pareri favorevoli tecnico, contabile e dei Revisori dei Conti. Precisa che questo emendamento si è reso necessario in relazione alle modifiche normative intervenute successivamente alla presentazione della proposta e modifica gli articoli là dove sono inseriti i termine di scadenza che, con questo nuovo decreto, vengono differiti.

Il resoconto degli interventi è riportato in calce al presente atto.

Il **Presidente**, quindi, sottopone a votazione l'emendamento tecnico, proposto dal Responsabile del V Settore, espressa per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati:
Voti favorevoli n.16
Nessun contrario
Nessun astenuto
L'emendamento tecnico è approvato e si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale

Considerato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, il **Presidente** indice la votazione per l'approvazione della proposta, come formulata dal Responsabile del V Settore, ed emendata in aula, in forma palese per alzata di mano alla presenza degli scrutatori così e si registra il seguente esito:
Presenti n.16
Voti favorevoli n. 16
Nessun contrario
nessun Astenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta avente per oggetto: *"Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie di ogni ordine e grado ai sensi dell'art. 1 cc 186-202, L. 197/2022";*
- **Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi su detta proposta ai sensi dell'art.12 della L.r.n.30/2000;
- **Visto** il parere reso dai Revisori dei Conti sulla proposta;
- **Visto** il verbale della Commissione consiliare in materia di Bilancio;
- **Vista** la votazione dell'emendamento presentato in aula;
- **Sentito** l'esito della votazione della proposta emendata;
-**Visto** l'O.R.EE.LL.

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera, così come predisposta dal Responsabile del V Settore ed emendata in aula, avente ad oggetto: *"Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie di ogni ordine e grado ai sensi dell'art. 1 cc 186-202, L. 197/2022"*, acclusa al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il **Presidente**, propone di votare l'immediata esecutività dell'atto testè approvato, ex art. 12 comma 2, della L.R. 44/91 e si registra il seguente esito:

Presenti n.16
Voti favorevoli n. 16
Nessun contrario
nessun Astenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione

DELIBERA

Di munire l'atto dell'immediata esecutività

Resoconto degli interventi:

PRESIDENTE: Passiamo all'altro punto di cui parlavamo poco fa, delle agevolazioni: approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, commi 186-202, legge 197/2022. Credo che ci sia, Dottoressa, un emendamento?
Dott.ssa VITALE: Sì.
PRESIDENTE: Vuole prendere la parola? Ne ha facoltà.
Dott.ssa VITALE: Abbiamo un emendamento tecnico perché, in

riferimento alle scadenze che sono indicate, intanto premetto che questo regolamento che prevede la definizione agevolata delle controversie pendenti, delle controversie tributarie pendenti è sottoposto al Consiglio Comunale, così come lo prevede la norma, perché il comma 205 ha previsto che gli istituti che vanno dal 186 al 202 possono essere applicati anche agli Enti Locali, però il contenuto, quindi i termini di presentazione delle domande e i termini degli abbattimenti sono fissati già dalla legge. Siccome abbiamo avuto notizie che il Decreto Legge è stato approvato, è stato approvato il Decreto Legge anche se non è ancora pubblicato e in questo Decreto Legge i termini contenuti nel regolamento sono stati differiti, abbiamo ritenuto opportuno, anche condividendo sia stamattina col Consigliere Presidente della Commissione che col Collegio dei Revisori non lasciare già un regolamento che sia superato perché poi, anche se prevale la legge, però non mi sembra ecco opportuno lasciare già qualcosa che sappiamo essere superato. Quindi, l'emendamento riporta, laddove ci sono nei diversi articoli, nello specifico l'articolo 3, l'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8, sono riportati dei termini di legge. Il termine di presentazione della domanda che viene aggiunto accanto alla scadenza, che comunque è il 30 giugno 2023, aggiungere un altro termine fissato per legge, cioè laddove è prevista una modifica della norma, anziché specificare il nuovo termine di legge dettato dal Decreto Legge, mettiamo proprio il termine fissato dalla legge così, in sede di conversione, se ci sarà un'ulteriore proroga perché a questo punto è tutto working in progress, viene lasciato libero il regolamento, in base alle scadenze fissate dalla legge. Quindi, l'emendamento viene presentato ora, in questa seduta perché ripeto, è qualcosa proprio di immediato che c'è stato, successivo alla proposta fatta dall'ufficio.

PRESIDENTE: Grazie Dottoressa. Quindi mettiamo ai voti, se non ci sono domande, l'emendamento e poi la proposta.

VOTAZIONE
EMENDAMENTO

PRESIDENTE: Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano. Ad unanimità dei presenti. Ora passiamo alla votazione della proposta.

VOTAZIONE

III° PUNTO O.D.G.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE DI OGNI ORDINE E GRADO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 186-202, LEGGE 197/2022

PRESIDENTE: Chi è favorevole, se non ci sono interventi, alla proposta, all'approvazione alzi la mano. Ad unanimità dei presenti. Anche in questo caso c'è l'immediata esecutività, la mettiamo ai voti.

VOTAZIONE

III° PUNTO O.D.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

PRESIDENTE: Chi è favorevole? Stessa votazione, il Consiglio approva.

COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 80017500820 P.IVA 02438370823

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL

V° SETTORE

Bilancio, Finanze e Programmazione

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Iscritta al Registro delle proposte al N. 26 del 28-3-2023

Oggetto: Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 186-202 Legge n. 197/2022

Allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30-3-2023

L'Ufficio Tributi, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale,

VISTO l'art. 1 comma 205 della Legge n. 197/2022 che così recita "ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale";

CONSIDERATO che le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 197/2022 (e cioè il 01 gennaio 2023) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione;

CHE l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 01 gennaio 2023;

RILEVATO che da una ricognizione sul contenzioso pendente fatta dagli uffici è emerso:
- che i ricorsi pendenti, giusto elenco trasmesso dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado, risultano n. 34;
- che i ricorsi pendenti presso la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado e presso la Corte di Cassazione – Sez. tributaria, giusta comunicazione dell'ufficio contenzioso sono rispettivamente n. 8 e n. 3;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 51 del 22/03/2023. con la quale è stato approvato lo schema di regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 186-202 Legge n. 197/2022, nella considerazione:

- che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1 commi 186-202 costituisce per l'Ente un utile strumento per definire il contenzioso tributario pendente, ponderando le esigenze del contribuente di riduzione della pretesa tributaria, e dell'Ente di migliorare la percentuale di riscossione dei tributi locali, garantendo al contempo l'introito dell'imposta totale accertata, nell'ipotesi in cui alla data del 1 gennaio 2023, l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore;
- che sui residui attivi rilevati nell'ultimo rendiconto approvato, con riferimento agli accertamenti di natura tributaria, grava un considerevole Fondo di Crediti di dubbia esigibilità;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

VISTO il T.U.E.L.;

DATO atto che sulla proposta deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione;

PROPONE

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
2. di approvare la relativa modulistica;
3. di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'Ente e di trasmetterlo al Ministero dell'economia e delle finanze , Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

Il Responsabile del settore finanziario
D.ssa P. Vitale

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12
DELLA L.R. N. 30/2000 E DELL'ART.147 BIS DEL TUEL

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Cinisi li 23.3.2023

Il Responsabile del Servizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Cinisi li 23.3.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

28 MAR. 2023

Sett V / Protocollo
Segretario
Pres Consiglio

Comune di Cinisi Tipo E
N. 0009938 del 28/03/2023
Cla: 1.15

COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 21/2023

Oggetto: regolamento comunale relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art.1 commi 186-202 legge n.197/2022.

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di marzo,

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

nelle persone di:

- Rag. Santo Ferrarello;

- Dott. Livio Giuseppe Anania in video collegamento;

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimersi sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui all'oggetto del settore bilancio, finanze e proprammazione.

PREMESSO

- che il Collegio riceveva, a mezzo email-Pec in data 23/3/2023 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale "*approvazione regolamento comunale relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art.1 commi 186-202 legge n.197/2022*";

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 1 comma 205 della Legge n. 197/2022;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio;

Tutto ciò premesso,
esprime parere favorevole, alla proposta di approvazione regolamento comunale relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art.1 commi 186-202 legge n.197/2022.

Delle proposta di deliberazione di cui in oggetto e dell'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Santo Ferrarello *F.to Anania Livio Giuseppe*

COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

EMENDAMENTO alla proposta di regolamento avente ad oggetto: ***Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di ogni ordine e grado ai sensi dei commi 186-202 della L.197/2022***

In relazione alle modifiche normative intervenute successivamente alla presentazione della proposta, in ordine rispettivamente: ai termini di presentazione delle istanze, al termine di pagamento della prima rata, al termine di diniego, ai termini di sospensione del processo e dei termini processuali, si propongono le seguenti modifiche :

all'art. 3 là dove è inserito il termine "30 giugno 2023" **aggiungere** "o altro termine fissato per legge"

all'art. 5 là dove è inserito il termine "30 giugno 2023" **aggiungere** "o altro termine fissato per legge"

all'art. 6 là dove è inserito il termine "31 luglio 2024" **aggiungere** "o altro termine fissato per legge"

all'art. 7 là dove è inserito il termine "10 luglio 2023" **aggiungere** "o altro termine fissato per legge"

all'art. 8 in corrispondenza del periodo "per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi" **aggiungere** "o per altro periodo fissato dalla legge" e dopo il termine "31 luglio 2023" **aggiungere** "o altro termine fissato per legge"

PARERE in ordine alla regolarità tecnica e contabile favorevole
Dott.ssa P. Vitale

PARERE del Collegio dei Revisori favorevole 30/03/2023

Presidente Rag. S. Ferrarello
Componente Dott. L. Anania F.TO CONTATTO TELEFONICO

COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI DI OGNI ORDINE E GRADO AI SENSI DEI COMMI 186-202 DELLA LEGGE 197/2022

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2023

COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento....3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata....3
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda....3
Articolo 4 – Importi dovuti....3
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione....5
Articolo 6 – Diniego della definizione....5
Articolo 7 – Sospensione del processo....6
Articolo 8 – Sospensioni termini processuali....6
Articolo 9 – Entrata in vigore....6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio compreso quello innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023;

Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2023.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, per l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI, TOSAP, ICP

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti, e al diniego di rateizzazioni.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023 o altro termine fissato per legge. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R , tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di cassazione[1];
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, restando escluse le ipotesi di soccombenza parziale dell'Ente.

2. In caso di accoglimento parziale del ricorso e quindi di soccombenza ripartita tra l'Ente e il contribuente, l'importo del tributo è dovuto per intero, per la parte di avviso o cartella confermata dalla pronuncia giurisdizionale; in quota percentuale del 40%, del 15% o del 5% per la parte di atto in cui l'Ente è risultato soccombente, in relazione al grado di giudizio.

3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

---

1 Nel caso in cui la Corte di Cassazione abbia cassato la sentenza con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, il giudizio si considera come pendente in primo grado. Al riguardo si rammenta che l'art. 68, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. 546/1992, prevede, ai fini della riscossione in pendenza di giudizio, che è possibile riscuotere "*per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio*". Peraltro, si tratta di conclusione avvalorata da numerosi documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate e da ultimo, proprio con riferimento alla definizione delle liti disciplinata dalla legge 197/2022, si veda circolare n. 2/2023, Si vedano, inoltre, la circolare n. 12/1002, la risoluzione n. 4/2003, la circolare n. 48/2011, nelle quali si precisa che «*è principio fermo nella giurisprudenza di legittimità e nella riflessione della pressoché unanime dottrina processualistica che il giudizio di rinvio (...) costituisce una fase nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (...) diretto e funzionale ad una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, ma statuisce direttamente ('per la prima volta', così testualmente Cass. n. 5901 del 1994) sulle domande proposte dalle parti" (Cass. 17 novembre 2000, n. 14892; in senso conforme Cass., 06 dicembre 2000, n. 15489; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824;Cass. 28 marzo 2009, n. 7536; Cass. 28 marzo 2012, n. 5044; Cass. 3 luglio 2013, n. 16689; Cass. 9 giugno 2016 n. 11844)*».

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (*o dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo*).

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 giugno 2023 o altro termine fissato per legge.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023 o altro termine fissato per legge. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023 o altro termine fissato per legge. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e copia dei versamenti dovuti.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 o altro termine fissato per legge, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal

contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il

termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 o altro termine fissato per legge, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi o altro termine fissato per legge, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2023 o altro termine fissato per legge.

Articolo 9 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione ed acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente .
2. Il presente regolamento, è altresì trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma
Firmati all'originale

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giaimo Michele

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Biundo Leonardo

LA V. SEGRETARIA GENERALE
D.ssa P. Vitale

COMUNE DI CINISI * UFFICIO SEGRETERIA *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1. *Che la presente deliberazione :*
2. *Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il* 30 MAR 2023 ;

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

☒ Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91);

■ *Che, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2015 s.m.i., la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune giorno* 31 MAR 2023 .

Lì _____

Il Segretario Comunale

_____